



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

**PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, CO. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016
E SS.MM.II. – “FORNITURA MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO
CON UN UNICO OPERATORE DI FORNITURA DI CARTA BIANCA IN
RISME F.TO A4 E A3 PER GLI UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE
CENTRALE, DEI CENTRI ATENEO DI DOCUMENTAZIONE E DEI
LABORATORI INFORMATICI DIDATTICI DELL’UNIVERSITA’ POLITECNICA
DELLE MARCHE”**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO



ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA.....	3
ART. 2 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO	4
ART. 3 – VALORE MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO	4
ART. 4 – CARATTERISTICHE QUALITATIVE E QUANTITATIVI DELL’ACCORDO QUADRO	5
ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA.....	7
ART. 6 – GESTIONE DEGLI ORDINI.....	7
ART. 7 – CONSEGNA DELLA FORNITURA	8
ART. 8 – CONTROLLI SULLA FORNITURA	8
ART. 9 – PUNTI DI CONSEGNA.....	9
ART. 10 – DIVIETO DI DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO- CESSIONE DEL CREDITO... ..	10
ART. 11 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA.....	10
ART. 12 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO	10
ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA.....	11
ART. 14 - DIRETTORE DEL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 15 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	11
ART. 16 - CONTROLLI E MODALITA’ DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI	12
ART. 17 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI	12
ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI	12
ART. 19 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	13
ART. 20 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA.....	13
ART. 21 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ.....	13
ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE	14
ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	15
ART. 24 – FORO COMPETENTE	15
ART. 25 – NORMA DI RINVIO	15



ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato Speciale di Appalto disciplina l'esecuzione del contratto di accordo quadro per la fornitura annuale di risme di carta di formato A3 e A4 nella tipologia "vergine", dettagliatamente descritta nel presente Capitolato all'art.4 (ove vengono riportate anche le quantità presunte di fornitura) e conforme a quanto previsto nel Decreto del Ministro dell'Ambiente del 4 aprile 2013, pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013 circa i criteri ambientali.

La fornitura dovrà essere comprensiva della consegna presso le sedi sottoelencate:

- Uffici Amministrativi di Via Oberdan n.8 e n.12 (vari piani);
- Rettorato, Via Menicucci n.6 (vari piani);
- Divisione Sanità e Segreterie Scuole Specializzazione Medicina, c/o Facoltà Medicina – Polo Murri – Via Tronto 10 A (1° e 5° piano);
- Segreterie Studenti Medicina, c/o Facoltà Medicina – Polo Eustachio – Via Tronto 10 A (piano terra);
- Laboratorio Informatico, Facoltà di Medicina, c/o Facoltà Medicina – Polo Eustachio – Via Tronto 10 A (1° Piano)
- Aula CSI, Quota 150, c/o Facoltà di Ingegneria, Via Brezze Bianche 12 - Monte Dago
- Laboratorio Informatico, Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente, Laboratorio Informatico - Edificio 1, primo piano, Via Brezze Bianche 12 - Monte Dago.
- Laboratorio Informatico Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Edificio Orsini, Via Brezze Bianche 10 - Monte Dago.
- Segreterie Studenti Monte Dago, Via Brezze Bianche 12 - Monte Dago (piano terra);
- Segreterie Studenti Economia, c/o Facoltà Economia P.zza Martelli 8 (piano terra e 1° piano)
- Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia, c/o Scuola di Dottorato, Facoltà di Economia, P.zza Martelli 8.
- CAD Montedago, c/o Facoltà Ingegneria Via Brezze Bianche 12 - Monte Dago (piano terra);
- CAD Economia c/o Facoltà Economia (piano primo);
- CAD Medicina c/o Facoltà Medicina (piano terra);
- Laboratorio Informatico, Facoltà di Economia, 1° piano, P.zza Martelli 8
- Magazzino Divisione Logistica, Economato e Patrimonio, piano terra, Magazzino di Via Palestro
- Sede distaccata Facoltà Economia – Via del Mare 220, San Benedetto del Tronto (vari piani)
- Sede distaccata Facoltà Ingegneria – Via Brunforte 47/49 Fermo (vari piani)
- Sede distaccata Facoltà Medicina - in corso di cambio indirizzo – Pesaro (vari piani)
- Sede distaccata Facoltà Medicina – Via Pancalducci 2 – Macerata (vari piani)
- Sede distaccata Facoltà Medicina – Via degli Iris 1 – Ascoli Piceno (vari piani)
- Sede distaccata Agraria – Via Marche 28 – Ascoli Piceno (vari piani)

Qualora alcuni uffici subiscano una variazione di sede, l'Impresa sarà tenuta alla consegna anche presso la nuova sede.



L'operatore economico si impegna a fornire i beni secondo i prezzi offerti in fase di gara e risultanti dal modello di offerta economica, arrotondati per difetto alla quarta cifra decimale.

Il prezzo offerto deve intendersi al netto dell'I.V.A.

ART. 2 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro con l'operatore economico affidatario avrà una durata iniziale pari a mesi 12 (dodici), decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione si riserva il diritto di rinnovare il contratto di accordo quadro per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, previa comunicazione da inviare all'operatore economico affidatario con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del contratto di cui al precedente comma.

L'accordo quadro si intenderà comunque automaticamente concluso qualora, anche prima della scadenza dei periodi di durata contrattuale di cui ai commi che precedono, siano raggiunti gli importi massimi contrattuali di cui al successivo art. 3.

Non sono previste altre forme di rinnovi o proroghe.

ART. 3 – VALORE MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo dell'accordo quadro per la durata di 12 mesi sarà pari ad € 19.370,00 (Euro diciannovemilatrecentosettanta,00), oltre IVA.

Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel periodo di validità dell'accordo quadro l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori forniture rispetto a quelle minime di cui al successivo art. 4 e fino a decorrenza dell'importo massimo dell'accordo quadro e pertanto per un valore complessivo pari ad € 14.370,00 (euro quattordicimilatrecentosettanta,00), oltre IVA.

In caso di rinnovo del contratto di accordo quadro di cui al precedente comma 2 dell'art. 2, l'importo massimo del rinnovo contrattuale sarà pari ad € 19.370,00 (Euro diciannovemilatrecentosettanta,00), oltre IVA.

Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel periodo di validità del rinnovo dell'accordo quadro l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori forniture rispetto a quelle minime di cui al successivo art. 4 e fino a decorrenza dell'importo massimo dell'accordo quadro per il rinnovo e pertanto per un valore complessivo pari ad € 14.370,00 (euro quattordicimilatrecentosettanta,00), oltre IVA.

L'importo complessivo massimo dell'accordo quadro, comprensivo di qualsiasi opzione e rinnovo, risulta essere pertanto pari a complessivi € 38.740,00 (euro trentottomilasettecentoquaranta,00), oltre IVA.



Considerata la natura del contratto, gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono stati quantificati pari a 0 (zero); le parti, fatte salve le responsabilità connesse con l'attività propria dell'Impresa, si danno infatti reciprocamente atto che, in considerazione delle caratteristiche e delle modalità della fornitura, non sussistono rischi di interferenza, così come individuati dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e come stabilito dalla Determinazione 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

ART. 4 – CARATTERISTICHE QUALITATIVE E QUANTITATIVI DELL'ACCORDO QUADRO

Gli articoli, le quantità presunte e le caratteristiche dei prodotti costituenti oggetto dell'appalto sono di seguito specificati:

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLA FORNITURA E QUANTITÀ DEI PRODOTTI	
Descrizione del bene e unità di misura	Quantità indicative
1 Carta bianca per fotocopie e per stampanti laser e ink-jet formato A4 (cm. 21x29,7 g.80/mq) - carta bianca - risme da 500 fogli UNI DIN A4	6.000
2 Carta bianca per fotocopie e per stampanti laser e ink-jet formato A3 (cm. 29,7x42 g.80/mq) - carta bianca - risme da 500 fogli UNI DIN A3	250

La carta fornita dovrà essere conforme alle vigenti norme di legge e di sicurezza, sia per la qualità sia per le caratteristiche tecniche; dovrà, inoltre, essere garantita per un sicuro funzionamento per fotoriproduttori veloci, fotocopiatrici e stampanti laser o a getto di inchiostro, resistente al calore del passaggio in macchina senza inarcamenti, con caratteristiche di bidirezionalità ed utilizzabile in fronte-retro, esente da cloro e da trattamenti con essenze speciali oltreché uniforme con un buon taglio e priva di spolvero. In particolare, la carta dovrà rispettare gli standard minimi previsti dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 4 aprile 2013, pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013:

1.Composizione fibra: la fibra grezza della carta deve essere costituita al 100% da fibre di cellulosa vergine provenienti da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.

Sono presunti conformi i prodotti in possesso di:

- etichetta ecologica Ecolabel europeo o dell'etichetta Nordic Swan;
- certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la "catena di custodia" in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera responsabile o controllata della cellulosa impiegata quali quella del Forest Stewardship Council (FSC) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), puro o misto, o equivalente;



- un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti l'origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate;
- altre etichette ambientali ISO di Tipo 1, equivalenti rispetto a questo criterio.

2. Processo di sbiancamento: il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante; gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti.

Sono presunti conformi i prodotti per i quali:

- Lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di uso di Cloro elementare (cloro gasoso): ECF (Elemental Chlorine Free);
- Lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di uso né di Cloro elementare né biossido di cloro: TCF (Total Chlorine Free).

Le caratteristiche tecniche sopra riportate devono essere provate dal Concorrente mediante la presentazione delle schede tecniche delle tipologie di carta offerta firmate dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante della Cartiera/e produttrice attestante la provenienza delle materie prime impiegate e le fonti di approvvigionamento.

Per quanto non disciplinato nel presente capitolato in merito alle verifiche da parte della stazione appaltante e agli obblighi dell'affidatario inerenti la produzione di documenti/attestazioni a comprova delle "specifiche tecniche di base" si rimanda a quanto previsto nel Decreto del Ministro dell'Ambiente del 4 aprile 2013- Allegato tecnico -Punto 5 "Criteri ambientali per l'acquisto di carta mista o vergine", da considerarsi qui integralmente trascritto.

Tutta la carta fornita in risme (per la tipologia non riciclata e formati A4 e A3) dovrà essere:

- Di colore BIANCO
- Di grammatura pari ad 80 g/mq
- di opacità non inferiore all'85%
- di spessore (tra 98 Micron e 112 Micron);
- con assoluta assenza di spolvero (la carta non deve rilasciare polveri durante l'uso in stampa e in copia).

Inoltre, la carta in risme offerta dovrà corrispondere ai parametri di seguito specificati, ovvero:

- rispondere al formato UNI DIN A3 e A4;
- essere confezionata in risme contenenti 500 fogli;
- essere confezionata in scatole da 5 risme, di materiale riciclabile, in conformità al D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.;



Il quantitativo presunto totale per ciascuna tipologia di fornitura di carta indicato, su base annuale, è stato calcolato sulla base dei fabbisogni presunti della stazione appaltante.

L'Amministrazione si impegna ad acquistare dall'operatore economico affidatario una quantità minima di beni oggetto di fornitura per un importo complessivo annuo pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00), da calcolarsi sulla base dei singoli prezzi offerti in fase di gara.

La fornitura potrà essere interrotta nei seguenti casi:

- qualora decisioni aziendali motivate portassero all'esclusione totale ovvero al parziale utilizzo dei prodotti;
- qualora intervengano processi di centralizzazione degli acquisti che interessino le forniture in argomento da parte della Regione Marche o da parte di CONSIP.

Nei casi di cui al comma che precede l'operatore economico affidatario non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali diminuzioni che andassero oltre il limite suindicato e/o per eventuali interruzioni della fornitura.

ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA

Sono a carico dell'operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla fornitura, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'operatore economico affidatario deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nell'offerta economica e nel successivo contratto di accordo quadro.

L'operatore economico affidatario è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione della fornitura, disposte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'operatore economico affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza influente sull'esecuzione della fornitura.

ART. 6 – GESTIONE DEGLI ORDINI

Ciascuna singola fornitura relativa al contratto di accordo quadro verrà gestita mediante un ordine di fornitura inviato dalla Divisione Logistica, Economato e Patrimonio e dovrà contenere le seguenti specifiche:

1. la tipologia ed il quantitativo dei prodotti da consegnare;
2. gli estremi dei Punti di Consegna;



3. il termine di consegna.

Gli ordini di fornitura saranno trasmessi presso i recapiti che verranno comunicati dall'operatore economico (e-mail o PEC).

L'operatore economico è obbligato a dare esecuzione agli ordini di qualsiasi importo, non essendo previsto un quantitativo minimo di fornitura relativo a ciascun singolo ordine.

ART. 7 – CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al piano presso il luogo indicato nel singolo ordine di fornitura.

Le operazioni di trasporto, facchinaggio e consegna al piano della merce sono a rischio e carico dell'operatore economico affidatario il quale dovrà possedere tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. Nel caso in cui il materiale non venga scaricato nei luoghi ed ai piani indicati, l'Università si riserva di non accettare il materiale o, a sua scelta, di interpellare una Società di trasporto e/o di facchinaggio, per eseguire l'esatta consegna, imputandone la spesa all'affidatario; in detta ipotesi la fattura relativa al materiale consegnato verrà liquidata al netto della spesa suddetta, previa emissione della nota di credito.

Non sono ammesse consegne parziali; pertanto l'esecuzione di ciascun ordine deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra l'operatore economico affidatario e la stazione appaltante.

La consegna della fornitura deve avvenire entro giorni 20 (venti) naturali, consecutivi e continui dal ricevimento del buono d'ordine emesso dalla Divisione Logistica, Economato e Patrimonio.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia verrà consegnata alla Divisione Logistica, Economato e Patrimonio. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare:

- numero di riferimento e data dell'ordine;
- luogo di consegna;
- elenco dettagliato del materiale consegnato.

In caso di consegna di materiale di caratteristiche non conformi a quelle riportate all'art.4, l'operatore economico si obbliga a sostituire il medesimo entro 10 gg. naturali, successivi e continui dalla data di comunicazione di non conformità da parte della Divisione Logistica, Economato e Patrimonio.

ART. 8 – CONTROLLI SULLA FORNITURA

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero dai suoi delegati.



Il primo controllo quantitativo verrà effettuato all'atto della consegna. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso i Punti di Consegna e dovrà essere riconosciuta a ogni effetto dall'operatore economico affidatario.

La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell'ordine potrà essere comunque accertata dall'Amministrazione in un secondo momento rispetto alla data della consegna dei prodotti e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dall'operatore economico affidatario.

La firma apposta per accettazione della merce non esonera l'operatore economico affidatario dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna presso i Punti di Consegna, non impegnerà all'accettazione l'Amministrazione che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza della merce consegnata ai requisiti qualitativi attesi al momento dell'effettivo utilizzo della merce consegnata.

La merce in qualsiasi modo rifiutata sarà ritirata a cura e spese dell'operatore economico affidatario contestualmente alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa, entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione da parte della Divisione Logistica, Economato e Patrimonio, con altra avente i requisiti richiesti.

La mancata sostituzione della merce da parte dell'operatore economico affidatario sarà considerata quale "mancata consegna".

È a carico dell'operatore economico ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione, a mezzo fax o posta elettronica certificata, potrà essere inviata dall'Amministrazione all'operatore economico affidatario con oneri a carico di quest'ultimo.

Nel caso in cui l'operatore economico affidatario rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'operatore economico affidatario, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

A decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della contestazione si interrompono i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dalla Struttura ordinante.

ART. 9 – PUNTI DI CONSEGNA

La consegna del materiale oggetto di fornitura dovrà avvenire presso i Punti di Consegna che verranno indicati all'interno del singolo ordine di fornitura.



ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO- CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

E' ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione e una volta verificati in capo all'impresa subappaltatrice il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

L'affidamento non autorizzato del servizio in subappalto costituisce motivo per la risoluzione del contratto nonché per il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare per la ritardata esecuzione dei servizi e/o per l'eventuale maggior costo degli stessi rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione.

L'Impresa risponde direttamente all'Università Politecnica delle Marche dell'operato del subappaltatore ed è l'unica responsabile dell'esecuzione delle opere subappaltate, sollevando la stazione appaltante da qualsiasi eventuale pretesa del subappaltatore.

Per le cessioni dei crediti si applica l'art. 106, co.13 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 11 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Per le forniture oggetto del contratto di accordo quadro non sussistono rischi interferenziali, trattandosi di consegna di materiale da effettuare presso i Punti di Consegna dell'Amministrazione, così come indicati all'interno dei singoli ordini di fornitura.

L'operatore economico affidatario dovrà far adottare al proprio personale o ai propri incaricati che, a qualunque titolo, accedano ai luoghi di pertinenza dell'Amministrazione le misure e le cautele di sicurezza minime per garantire l'esecuzione del contratto in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 12 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'affidatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione del proprio personale occupato nella fornitura in opera oggetto del presente atto, esonerando, quindi, l'Università da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni e quant'altro dovesse derivare alla medesima ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione della fornitura di cui trattasi. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Ogni responsabilità penale, civile e patrimoniale per danni che, in relazione all'espletamento della fornitura o a cause ad essa connesse, derivassero all'Amministrazione o a terzi, cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico dell'operatore economico affidatario, restando



a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

L'operatore economico affidatario è inoltre responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni che da detto personale o dall'uso dei mezzi possano derivare all'Amministrazione o a terzi.

ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti la fornitura, l'operatore economico affidatario dovrà costituire nei confronti dell'Amministrazione un deposito cauzionale mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La garanzia definitiva dovrà essere prestata nelle percentuali di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. determinate sull'importo minimo di acquisto garantito secondo le percentuali di cui al precedente art. 4.

Alla garanzia potranno essere applicate le riduzioni previste dall'art. 93, co. 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., espressamente richiamato dall'art. 103, co. 1, del Decreto stesso.

La garanzia definitiva dovrà essere costituita entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta da parte dell'Amministrazione e comunque prima della sottoscrizione del contratto.

La garanzia definitiva resterà vincolata a favore dell'Amministrazione almeno 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza del contratto di accordo quadro stipulato con l'operatore economico affidatario.

ART. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La prestazione oggetto del presente capitolato sarà gestita dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC), individuato nel geometra Roberta Guercio (Responsabile Ufficio Logistica, tel.071 2202385 - e-mail provveditorato@univpm.it). Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente.

L'operatore economico affidatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite dal DEC nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

ART. 15 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il DEC a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni.



L'operatore economico affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'operatore economico affidatario non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il DEC ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

E' ammessa la sospensione anche parziale della prestazione, ordinata dal DEC nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

ART. 16 - CONTROLLI E MODALITA' DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

La vigilanza ed il controllo sull'organizzazione e gestione della fornitura competono all'Amministrazione che la svolgerà tramite il DEC, che potrà in ogni momento effettuare ispezioni per controllare che le forniture siano secondo gli standard dal presente capitolato.

L'Amministrazione potrà identificare un suo Responsabile del Controllo Qualità e/o apposita Commissione di Vigilanza e Controllo ai quali affidare i seguenti incarichi (indicati a mero titolo esemplificativo):

- svolgere un'attività costante di verifica dell'andamento gestionale delle attività relative alle forniture oggetto del contratto, comunicandone gli esiti attraverso relazione da comunicare all'operatore economico affidatario almeno con periodicità semestrale;
- presidiare il sistema di controllo della qualità tramite indicatori, parametri e metodi oggettivi;
- sviluppare un'attività propositiva rivolta all'individuazione e all'indicazione di misure e azioni volte al miglioramento degli standard qualitativi di gestione.

ART. 17 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione delle singole forniture oggetto del contratto di accordo quadro dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento all'ordine di cui al precedente art. 6 e comunque dovrà riferirsi al materiale effettivamente consegnato.

In applicazione del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., il pagamento della fornitura, a mezzo mandato, avverrà entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura elettronica, previa verifica positiva della fornitura stessa.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'operatore economico affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e alla registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.



ART. 19 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'operatore economico affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 20 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA

Ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata subordinatamente:

- all'acquisizione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
Tutti gli oneri gravanti sulla fornitura, comprese le eventuali spese di registrazione del contratto ad eccezione dell'I.V.A., saranno a carico del fornitore senza diritto di rivalsa verso l'Amministrazione.

ART. 21 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ

In caso di mancata rispondenza della merce ai requisiti tecnico-qualitativi richiesti, l'Amministrazione respingerà i prodotti all'operatore economico affidatario, il quale dovrà sostituirla immediatamente o comunque entro 10 (dieci) giorni naturali, consecutivi e continui dal ricevimento della comunicazione di difformità, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

L'operatore economico affidatario sarà soggetto all'applicazione di penalità quando:

- non effettuati in tutto o in parte le prestazioni entro i tempi e secondo le modalità indicate nei diversi ordini di fornitura;
- non effettuati, o effettuati con ritardo, la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi o non perfetti al momento della consegna o al momento dell'effettivo utilizzo.

L'operatore economico affidatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

In particolare, in caso di mancata consegna o di ritardo nella consegna della fornitura, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penalità pari all'uno per mille del valore del



prodotto non consegnato per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo netto per singolo lotto aggiudicato.

Non si farà luogo al pagamento di fatture finché l'operatore economico affidatario non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate dall'Amministrazione conseguenti alle eventuali inadempienze contrattuali.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti.

ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni previste dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'Amministrazione può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art 109 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione da inviare all'operatore economico affidatario a mezzo Posta Elettronica Certificata con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di effettivo recesso.

E' causa di risoluzione del contratto di appalto, oltre a quelle cause già espressamente previste all'interno del presente capitolato:

- l'accertamento in capo all'operatore economico affidatario di una delle cause interdittive di cui all'art. 67 ovvero dell'art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011;
- il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la sospensione senza giustificato motivo, anche di un giorno, dell'attività;
- lo smarrimento o rovina del materiale dell'Amministrazione per un importo superiore a € 5.000,00, oltre al risarcimento del danno.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e fino all'esperimento di nuova gara, l'Amministrazione addebiterà all'operatore economico affidatario il maggior onere derivante dalla necessità di affidare il servizio ad altro operatore.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico affidatario, oltre all'immediato incameramento della garanzia definitiva, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.



ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dall'operatore economico affidatario verranno trattati unicamente per le sole finalità relative allo svolgimento del contratto di cui al presente capitolato, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b), Reg. UE 679/2016. I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell'informativa per i partecipanti alle gare di appalto e alle altre procedure di selezione del contratto, ex art. 13, Reg. UE 679/2016, pubblicata sul sito web dell'Università Politecnica delle Marche alla voce "Privacy".

ART. 24 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie che determinino il ricorso all'autorità giudiziaria, sarà competente in modo esclusivo ed inderogabile il Foro di Ancona.

ART. 25 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto, si rinvia alle norme del Codice Civile nonché alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.